

Programma

Presentazione e introduzione dell'incontro

PIETRO CURZIO

PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

GIOVANNI SALVI

PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

GUIDO RAIMONDI

PRESIDENTE QUARTA SEZIONE CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

SALVATORE SICA

VICE PRESIDENTE DELLA SCUOLA SUPERIORE DELL'AVVOCATURA

VALERIA PICCONE E ROBERTO GIOVANNI CONTI

MAGISTRATI REFERENTI FORMAZIONE

Intervengono:

ANNALISA DI PAOLANTONIO

CONSIGLIERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

MAURO VITIELLO

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE CORTE DI CASSAZIONE

BARBARA RANDAZZO

*PROFESSORESSA ORDINARIA DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
PRESSO LA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MILANO*

SUSANNA MANCINI

*PROFESSORESSA ORDINARIA DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO LA
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITÀ STATALE DI MILANO*

RAFFAELE BOTTA

GIÀ CONSIGLIERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

MARZIA BARBERA

*PROFESSORESSA ORDINARIA DI DIRITTO DEL LAVORO
UNIVERSITÀ DI BRESCIA*

Dibattito

Conclude

NICOLA COLAIANNI

*PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO ECCLESIASTICO, ITALIANO E
COMPARATO, NELL'UNIVERSITÀ DI BARI*

STRUTTURA DI FORMAZIONE DECENTRATA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

**Antonio Corbo, Giovanni Giacalone,
Alessandra Bassi, Valeria Piccone,
Gianluigi Pratola, Roberto Giovanni Conti,
Gian Andrea Chiesi**

SSA Scuola
Superiore
dell'Avvocatura
Fondazione del Consiglio Nazionale Forense

SSM
Scuola Superiore della Magistratura

*Struttura di formazione decentrata
della Corte di Cassazione*

***Crocefisso, laicità dello Stato,
libertà religiosa.
La parola alle Sezioni Unite
civili
(a margine di Cass. sez.lav.-
ord.- n.19618/2020)***

Segreteria Organizzativa:

presso la Corte di cassazione
Ufficio del Massimario
tel. 06.68832125/2337 – fax 06.6883411
e-mail: formazione.decentrata.cassazione@giustizia.it

***Corte di cassazione
Roma, 15 aprile 2021, ore 14,30
Aula Virtuale Teams***

Oggetto: Il tema del crocefisso nei luoghi pubblici ha rappresentato da tempo un terreno di non soltanto nel mondo giuridico, ma prima ancora della cultura, suscitando prese di posizione antitetiche nel mondo cattolico ed in quello, pur variegato, laico.

Il piano giuridico della questione ha visto plurimi interventi dei giudici, alcuni dei quali rimasti peraltro sulla soglia rispetto ai temi scottanti posti al loro cospetto- è il caso della Corte costituzionale- ord.n.389/2004, ord.n.127/2006- a differenza dei giudici comune più volte investito, ed a vario titolo di controversie nelle quali l'esposizione del crocefisso in luoghi pubblici aveva determinato conseguenze rilevanti nei confronti di chi si era opposto a tale esposizione.

Anche sul piano della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo il tema della laicità dello stato, della possibilità di esporre simboli religiosi da parte di singoli privati o in luoghi pubblici ha trovato notevole spazio, in parte coinvolgendo in prima persona lo Stato italiano, nel caso *Lautsi c. Italia*, allorché la decisione adottata dalla Grande Camera della Corte edu ribaltò la pronuncia della Camera che aveva riconosciuto la violazione della Cedu - sotto il profilo della dell'art.2 Prot.n.1 - patita dai genitori di un alunno costretto a frequentare un'aula nella quale era esposto il crocefisso. In quel caso la vicenda aveva riguardato i genitori di due allievi di una scuola di Abano Terme che si era rifiutata di togliere il crocefisso dalle aule. Dapprima il Tar Veneto aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, dichiarata inammissibile dall'ordinanza n.384/2004 (cit.) della Corte costituzionale in ragione del carattere regolamentare delle disposizioni che regolavano l'affissione del crocefisso nelle aule scolastiche. Successivamente, il ricorso veniva respinto dal Tar Veneto (sent.n.1110 del 2005) con sentenza confermata dal Consiglio di Stato (n.556 del 2006) che riconosceva definitivamente il ruolo "misto" e polisemico del simbolo crocefisso, legittimandone la presenza nelle scuole.

La questione era quindi approdata a Strasburgo, avendo i genitori degli studenti che frequentavano la scuola di Abano Terme lamentato innanzi a Strasburgo la lesione dell'art.2 Prot.n.1 alla CEDU in relazione all'art.9 CEDU. Con la sentenza del 3 novembre 2009 la Camera della Corte edu aveva riscontrato la violazione del parametro convenzionale, ma la decisione era stata ribaltata dalla Grande Camera della Corte- sent.18 marzo 2011- con la quale era stata esclusa la violazione convenzionale in relazione al margine di apprezzamento goduto dagli Stati contraenti allorché venga in gioco la necessità di conciliare l'esercizio delle funzioni che essi assumono nel campo dell'educazione e dell'insegnamento con il rispetto del diritto dei genitori di assicurare l'educazione e l'insegnamento in conformità alle

loro convinzioni religiose e filosofiche. La Grande Camera, aggiunse, infine, che il crocefisso appeso al muro costituiva un simbolo essenzialmente passivo, al quale non poteva attribuirsi una influenza sugli allievi paragonabile a quella di un discorso didattico o la partecipazione ad attività religiose.

Il tema dell'esposizione del crocefisso ha poi riguardato anche le aule giudiziarie, in relazione alla circolare ministeriale del 29 maggio 1926 n. 2134/1867 ed alle iniziative disciplinari adottate nei confronti di un magistrato che si era rifiutato di celebrare le udienze nell'aula in cui era esposto il crocefisso, subendo per tali condotte un procedimento disciplinare - per il quale la sezione disciplinare del CSM esclude l'esistenza dell'addebito (sent.n.12/2006) ed un procedimento penale, definito con sentenza assolutoria da Cass. pen. n.28482/2009.

Con riferimento alla presenza dei crocefissi in luoghi pubblici diversi dalle aule giudiziarie era stata Cass. pen.n.4273/00 - est. Colaianni- resa in tema di rifiuto dello scrutatore di svolgere l'ufficio per la presenza all'interno del seggio di un crocefisso a ritenere che costituisce giustificato motivo di rifiuto dell'ufficio di presidente, scrutatore o segretario -ove non sia stato l'agente a domandare di essere ad esso designato- la manifestazione della libertà di coscienza, il cui esercizio determini un conflitto tra la personale adesione al principio supremo di laicità dello Stato e l'adempimento dell'incarico a causa dell'organizzazione elettorale in relazione alla presenza nella dotazione obbligatoria di arredi dei locali destinati a seggi elettorali, pur se casualmente non di quello di specifica designazione, del crocefisso o di altre immagini religiose.

Anche i giudici di merito- ordinari ed amministrativi- sono state poi protagoniste di ulteriori pronunzie relative all'esposizione del crocefisso nei seggi elettorali.

È dunque questo il contesto nel quale prende le mosse la vicenda esaminata dall'ordinanza interlocutoria n.19618/2020 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione che ha rinviato alle Sezioni Unite la controversia promossa da un docente di scuola media superiore, attinto da una sanzione disciplinare della sospensione per un periodo di trenta giorni per avere rimosso, in occasione delle sue lezioni, il crocefisso dall'aula nella quale insegnava, disattendendo l'avviso espresso dall'assemblea degli studenti.

La Sezione Lavoro della Corte ha rilevato che il ricorso proposto dal professore avverso la sanzione, dopo che il Tribunale e la Corte di appello avevano disatteso le ragioni del docente, involgeva delicate questioni di natura giuridica. Secondo l'ordinanza interlocutoria la vicenda sollecita una pronuncia sul bilanciamento, in ambito scolastico, fra le libertà ed i diritti tutelati rispettivamente dal D.Lgs. n. 297

del 1994, artt. 1 e 2 venendo in discussione, da un lato, la libertà di insegnamento, intesa come autonomia didattica e libera espressione culturale del docente (art. 1) e, dall'altro, "il rispetto della coscienza civile e morale degli alunni" (art. 2). Secondo l'ordinanza interlocutoria n.19618/2020 occorre prendere in considerazione le diverse posizioni espresse dalla Corte di cassazione, dalla giurisprudenza amministrativa- fra loro non convergenti - ma anche dal Giudice delle leggi e dalle Corti Europee - di giustizia e della Corte edu - in relazione al significato del simbolo religioso, al principio di laicità dello Stato, alla tutela della libertà religiosa, al carattere discriminatorio di atti o comportamenti del datore di lavoro che, in ragione del credo, pongano un lavoratore in posizione di svantaggio rispetto agli altri. Una particolare valenza dovrebbero poi avere le questioni relative al carattere eventualmente discriminatorio della sanzione applicata al docente dall'ufficio scolastico alla stregua del D.Lgs. n. 216 del 2003, emanato in attuazione della direttiva 2000/78/CE.

L'estremo interesse degli aspetti non solo giuridici che la questione rimessa alla S.U. pone ha indotto la struttura di formazione a dedicare un apposito incontro di studio al tema, coinvolgendo personalità del mondo accademico e giudiziario che, muovendo da diverse prospettive, possano fornire il loro contributo al dibattito approfondendo gli aspetti connessi al piano costituzionale ed a quello convenzionale, così come si profili discriminatori eventualmente sottesi.

Metodologia: L'incontro si inserisce nelle iniziative che la struttura decentrata della Scuola della magistratura presso la Corte di cassazione ha già da tempo sperimentato per approfondire la conoscenza e la riflessione su tematiche di particolare rilievo all'esame delle Sezioni Unite della Corte. Le relazioni saranno svolte nella modalità classica "frontale" (eventualmente con l'ausilio di *slides*); al termine si svolgerà un dibattito con i relatori.

Destinatari:

l'incontro è destinato ai Consiglieri e ai Sostituti Procuratori Generali della Suprema Corte, ai Magistrati addetti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo, agli avvocati ed è aperto alla partecipazione dei docenti universitari.

La frequenza dell'incontro è vivamente consigliata ai laureati in tirocinio presso la Corte e la Procura Generale della Corte.

Si ringrazia per il patrocinio la Scuola superiore dell'Avvocatura.

Responsabili del corso: Giovanni Giacalone, Valeria Piccone, Roberto Giovanni Conti